



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Antica Salaria Est, 27 – 67100 L'Aquila

sito Web: <http://www.regione.abruzzo.it/content/valutazioni-ambientali> e-mail: dpc002@regione.abruzzo.it P.E.C.: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

L'Aquila lì, 25/05/2021

Riferimento: Prot n. 214793/21 del 20/05/2021

Codice pratica: 21/0214793
(Codice da riportare in ogni comunicazione successiva)

Alla **Tekal S.p.A.**
tekalspa.amsbic@legalmail.it
stefano.pelino@mazzucconi.com
maurizio.elisio@ingpec.eu

OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (VA)
Richiesta di integrazioni, ai sensi dell'Art. 19 comma 2 del D.Lgs. 152/06
Codice Pratica 21/0214793
Progetto Istanza per l'avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 relativa al "Progetto di sostituzione per ammodernamento di impianti esistenti"
Richiedente Tekal S.p.A.
Comune San Giovanni Teatino (CH)

In riferimento all'istanza di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., presentata da codesta spettabile Ditta in data 20/05/2021 (Ns. prot. n. 214793) ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 152/06, riferita all'"Istanza per l'avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 relativa al "Progetto di sostituzione per ammodernamento di impianti esistenti"', si rappresenta quanto segue.

L'art. 19, come modificato dalla L.120/2020, e ss.mm.ii., entrato in vigore il 15/10/2020, al comma 2 stabilisce:

"Entro cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale, l'autorità competente verifica la completezza e l'adeguatezza della documentazione e, qualora necessario, può richiedere per una sola volta chiarimenti e integrazioni al proponente. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere (i chiarimenti e le integrazioni richiesti), inderogabilmente entro i successivi quindici giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione".

Nella nuova versione l'articolo citato non prevede un ulteriore momento di confronto tra l'Autorità Competente e il Proponente, né la possibilità di richiesta o invio di integrazioni successivamente a tale periodo.

Per quanto sopra, da una prima verifica di adeguatezza e completezza della documentazione allegata all'istanza, oltre che da una ricerca della documentazione agli atti, svolta da questo Servizio in qualità di organo tecnico competente in materia di VIA (art. 6 D.G.R. 119/2002 e ss.mm.ii.), risulta che l'installazione in oggetto non è mai stata sottoposta alle procedure di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. Sarebbe pertanto errato l'inquadramento al punto 8 let. t) dell'Allegato IV alla Parte Seconda, per il quale la Ditta ha fatto istanza.

Occorre quindi che il Proponente si inquadri correttamente all'interno del citato allegato, individuando l'analogo punto rispetto alla categoria IPPC 2.5a), per la quale la Ditta è in possesso di AIA.

Si precisa inoltre che lo Sportello Regionale Ambiente non può procedere ad eliminare la visibilità da parte del pubblico di eventuali documenti sottratti all'accesso per ragioni di segreto industriale o commerciale, ai sensi dell'art. 9, comma 4 del D.Lgs. 152/2006. Tale operazione deve quindi necessariamente essere fatta dal Proponente.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 19, comma 11, del D.Lgs. 152/06, così come modificato dalla Legge 14 settembre 2020 n. 120 (conversione in legge del cd. "Decreto Semplificazioni") *"I termini per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241"*

Si comunica infine che, in considerazione dell'emergenza COVID-19 in atto ed in riferimento all'articolo 263 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77; alla Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione n. 3/2020 del 24 luglio 2020, al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, all'Ordinanza n. 102 del 16 novembre 2020, del Presidente della Giunta Regionale ed alla Circolare della Regione Abruzzo n. 7/DPB Emergenza COVID-19 del 19/11/2020, nonché delle Determinazioni DPC002/33 del 25/11/2020 *"Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 – Organizzazione del lavoro del personale del Servizio Valutazioni Ambientali del Dipartimento Territorio – Ambiente - Attuazione Circolare n. 7/DPB – Emergenze COVID 19"*, DPC002/02 del 28/01/2021 e DPC002/07 del 23/02/2021 ogni comunicazione al Servizio/Ufficio, deve essere inviata esclusivamente per via telematica all'indirizzo PEC:

dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare:

erika.galeotti@regione.abruzzo.it

andrea.santarelli@regione.abruzzo.it

Distinti saluti.

**La Responsabile dell'Ufficio
Valutazioni Ambientali
ING. ERIKA GALEOTTI
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)**

**Il Dirigente del
Servizio Valutazioni Ambientali**

ING. DOMENICO LONGHI

REGIONE ABRUZZO

Certificatore ARUBA S.p.A.

Firma Digitale n. 6130940002297007

Validità 06/06/2022

FIRMATO DIGITALMENTE

EG/as

Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 3ADABA39C3624DA683E20D42BD573CD31733A843A0421B56E8B27E8177129788

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: LONGHI DOMENICO

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Posta in partenza
Numero protocollo 0220130/21
Data protocollo 25/05/2021

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

IDENTIFICATIVO RAAHIPY-60506

PASSWORD 6DABE

DATA SCADENZA 24-06-2021

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

